



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____

OGGETTO:

**PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.1990 N. 241
S.O.**

il Responsabile del Procedimento
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Il Responsabile

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

approvata in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Regolamento per la costituzione e la gestione del "Fondo per la ricerca in tema di cure e di prevenzione per la diagnosi e la terapia del mesotelioma": presa d'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la DGR n.13-3723 del 27/04/2012 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Premesso che con "Offerta di indennizzo ai residenti di Casale Monferrato deceduti o affetti da mesotelioma", Becon Ag, individuata quale responsabile civile nell'ambito del c.d. "Processo Eternit" svoltosi a Torino, si è impegnata, per ogni posizione definita con parti offese private, a versare, contestualmente, € 20.000,00 (ventimila//00) "ad un primario Istituto, individuato secondo quanto previsto al punto 2.3 – ovvero di comune intesa Azienda sanitaria Locale AL e Associazione Familiari Vittime Amianto (d'ora innanzi, per brevità, AFEVA) – ai fini della ricerca in tema di cure e di prevenzione del mesotelioma";

Dato atto che il succitato Istituto è stato individuato nel Centro Regionale per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto (d'ora innanzi, per brevità, Centro Sanitario Amianto"), con sede in Casale Monferrato, Istituito dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale Piemonte 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto", il cui nuovo modello organizzativo è stato approvato con D.G.R. Piemonte 19 marzo 2012, n. 64-3574 "Ottimizzazione dei rapporti sinergici fra Ambiente e Sanità in materia di controllo e monitoraggio del rischio amianto. Riorganizzazione del Centro regionale per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto. Revoca delle DGR n. 80-6707 del 3 agosto 2007, n. 47-9093 del 01 luglio 2008 e n. 14-12076 del 7 settembre 2008";

Dato atto che è stato istituito apposito fondo finalizzato a finanziare progetti inerenti alla cura, alla ricerca e alla prevenzione del mesotelioma si rende necessario approvare apposito regolamento che disciplini la gestione del "Fondo per la ricerca in tema di cure e di prevenzione per la diagnosi e la terapia del mesotelioma";

Il Comitato per la proposizione delle linee strategiche sul tema amianto ha approvato il relativo regolamento che viene allegato al presente provvedimento;

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell'art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.; data l'assenza del Direttore Sanitario.

DELIBERA

1)- di prendere atto del regolamento per la costituzione e la gestione del "Fondo per la ricerca in tema di cure e di prevenzione per la diagnosi e la terapia del mesotelioma" allegato al presente provvedimento;

2)- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'Azienda.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL “FONDO PER LA RICERCA IN TEMA DI CURE E DI PREVENZIONE PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA DEL MESOTELIOMA”

Premesso che:

- 1) con “Offerta di indennizzo ai residenti di Casale Monferrato deceduti o affetti da mesotelioma”, Bacon Ag, individuata quale responsabile civile nell'ambito del c.d. “Processo Eternit” svoltosi a Torino, si è impegnata, per ogni posizione definita con parti offese private, a versare, contestualmente, € 20.000,00 (ventimila/00) “*ad un primario Istituto, individuato secondo quanto previsto al punto 2.3 – ovvero di comune intesa Azienda Sanitaria Locale AL (d'ora innanzi, per brevità, A.S.L. AL) e Associazione Familiari Vittime Amianto (d'ora innanzi, per brevità, AFEVA) – ai fini della ricerca in tema di cure e di prevenzione del mesotelioma*”;
- 2) dato atto che il succitato Istituto è stato individuato nel Centro Regionale per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto (d'ora innanzi, per brevità, “Centro Sanitario Amianto”), con sede in Casale Monferrato, istituito dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale Piemonte 14 ottobre 2008, n. 30 “*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto*”, il cui nuovo modello organizzativo è stato approvato con D.G.R. Piemonte 19 marzo 2012, n. 64-3574 “*Ottimizzazione dei rapporti sinergici fra Ambiente e Sanità in materia di controllo e monitoraggio del rischio amianto. Riorganizzazione del Centro regionale per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto. Revoca delle DGR n. 80-6707 del 3 agosto 2007, n. 47-9093 del 1 luglio 2008 e n. 14-12076 del 7 settembre 2008*”;

Tutto ciò premesso, di seguito si approva il seguente

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 -DENOMINAZIONE DEL FONDO

E' costituito, alla luce di quanto evidenziato in Premessa, apposito “Fondo per la ricerca in tema di cure e di prevenzione per la diagnosi e la terapia del mesotelioma” (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente “Fondo”), nonché, conseguentemente, nell'ambito della contabilità dell'A.S.L. AL (come meglio si specificherà in seguito), apposito separato sezionale, che accoglierà le scritture contabili inerenti la gestione del Fondo in questione.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

Il fondo è finalizzato a finanziare progetti inerenti alla cura, alla ricerca e alla prevenzione del mesotelioma, nell'osservanza delle disposizioni normative e del presente regolamento.

ARTICOLO 3 – SOMME DI CUI E' COSTITUITO IL FONDO

Nel dare atto che dell'entità complessiva della somme di cui al punto 1) delle Premesse si prenderà atto ad avvenuta apposita comunicazione da parte del Prof. Avv. Astolfo Di Amato (incaricato di Bacon Ag) – il quale ha comunicato, con nota in data 26/08/2013, “che si tratta di un importo superiore ad € 4.500.000,00” - si precisa che la prima dotazione del fondo sarà costituita da parte delle somme di cui al punto 1) delle Premesse, pari ad € 1.500.000,00, somme che saranno utilizzate per finanziare il progetto appositamente elaborato dall'Azienda Sanitaria Locale AL e dall'Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, nonché il progetto elaborato dalla Prof.ssa Caterina Rinaudo dell'Università del Piemonte Orientale, progetti regolarmente approvati.

Tali somme confluiranno su apposito conto corrente dedicato, che verrà istituito presso la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale AL”.

Qualunque persona, sia fisica che giuridica, che ne condivida le finalità, potrà effettuare donazioni all'A.S.L. AL - Centro Regionale Amianto, che confluiranno sul conto corrente appositamente istituito e dedicato, impregiudicato il diritto dell'A.S.L. AL - Centro Sanitario Amianto di rifiutare singole donazioni.

Sul Fondo potranno confluire anche eventuali finanziamenti provenienti da soggetti pubblici.

Tutte le donazioni e gli impegni a favore del Fondo, una volta accettati dall'A.S.L. AL - Centro

Sanitario Amianto, sono irrevocabili.

Ogni progetto che dovesse comportare l'utilizzo di somme confluente a qualsiasi titolo sul Fondo dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Consulta Tecnico Scientifica ed autorizzato dal Comitato Strategico, organismi individuati dalla D.G.R Piemonte 19/03/2012, n. 64 – 3574.

ARTICOLO 4 – DURATA

Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi, il Centro Sanitario Amianto dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con le finalità dello stesso Centro Sanitario Amianto e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio di buona fede del Centro Sanitario Amianto, alle originali finalità del Fondo.

ARTICOLO 5 – CONTROLLI

I controlli e le verifiche di legge sono affidate al Collegio Sindacale dell'A.S.L. AL (dal momento che il Centro Sanitario Amianto è una Struttura Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale AL), previa istituzione di una contabilità separata.

E' previsto, comunque, un controllo semestrale sulla gestione, da parte del Comitato Strategico, che avverrà su apposito rendiconto economico finanziario, accompagnato da specifica relazione, predisposti dall'A.S.L. AL, nonché da apposito parere del Collegio Sindacale dell'A.S.L. AL, da presentarsi entro il 40° giorno successivo alla chiusura del semestre di riferimento.

Inoltre, alla fine di ogni anno, sarà redatto, da parte dell'A.S.L. AL, il bilancio di esercizio, sul quale verrà acquisito il parere del Collegio Sindacale, con successiva trasmissione, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di adozione, al Comitato Strategico.

Deliberazione del Direttore Generale

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Copia
in pubblicazione